

Contatori di calore

Informazioni sulle norme applicabili

1.

I contatori di calore sono stati per la prima volta oggetto di normativa cogente con l'emanazione della direttiva 2004/22/CE cosiddetta "MID", recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 22/2007. I contatori di calore sono quindi classificati, quando adoperati per transazioni commerciali, come strumenti di misura soggetti alle regole della metrologia legale. È fondamentale non confondere le normative di natura volontaria, emanata da enti di normazione nazionale o altri, con l'applicazione della direttiva MID che ha natura cogente e che comporta l'applicazione di norme armonizzate a livello comunitario.

2.

Per l'applicazione del regime transitorio previsto dall'articolo 23 della direttiva ai contatori di calore, manca il presupposto fondamentale previsto dalla direttiva, cioè la possibilità di applicare norme cogenti, già in vigore prima che fosse recepita la direttiva nell'ordinamento nazionale. Considerando che per i contatori di calore tale tipo di norme non sono mai state emanate, ne deriva che i contatori di calore immessi sul mercato nazionale dopo l'entrata in vigore del decreto citato devono essere conformi alle prescrizioni dello stesso e di conseguenza recare la marcatura "CE M". La marcatura costituisce solo l'evidenza formale di un sostanziale adeguamento del fabbricante ai requisiti costruttivi previsti dalla direttiva. Per la stessa ragione non è applicabile ai contatori di calore il principio del mutuo riconoscimento già previsto in Italia dalla legge 236/1991. Diversamente dai contatori di calore, i contatori per

l'acqua erano già oggetto di normativa comunitaria prima dell'entrata in vigore della MID. Così come confermato dalla circolare Ministeriale emanata nell'ottobre 2008, i contatori d'acqua conformi alla relativa direttiva comunitaria e marcati CE godono del periodo transitorio previsto dall'articolo 23 della direttiva e possono quindi essere immessi sul mercato fino alla scadenza del certificato e comunque non oltre il 30/04/2016

3.

Il regime di reciproco riconoscimento, menzionato al punto precedente, è stato istituito proprio in ragione della mancanza di una direttiva di prodotto che armonizzasse le regole di mercato ed è evidente che la sua utilità cessa nel momento in cui queste regole armonizzate vengono adottate. Fatto avvenuto con l'emanazione della direttiva MID. Se si tratta di strumenti che l'ordinamento nazionale non considerava come strumenti legali fino all'entrata in vigore della MID la loro circolazione in Italia è sempre potuta avvenire senza alcun ostacolo, considerato che lo stato non ha mai imposto alcun controllo. Non si comprende poi a cosa debba essere riferita la reciprocità nazionale, visto che i contatori di calore in Italia non sono mai stati sottoposti a disciplina.

4.

La conformità alla legge dei contatori di calore utilizzati per finalità identificate dall'articolo 1 del d.lgs. 22/2007 si ottiene con il rispetto dei requisiti essenziali previsti dall'Allegato I della direttiva e dei requisiti specifici di conformità previsti dall'Allegato MI – 004 dedicato in modo

specifico ai contatori di calore.

La responsabilità della conformità dei prodotti alla legge è del fabbricante, inteso come il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario, da qui l'importanza di poter identificare con esattezza tale soggetto. Nemmeno il contributo dell'organismo notificato, seppur importante, è tale da alleviare le responsabilità della conformità del prodotto alla direttiva del fabbricante.

5.

I contatori di calore sono definiti dall'allegato MI – 004 della direttiva MID e sono costituiti o da uno strumento completo, oppure da sottounità (sensore di flusso, coppia di sensori di temperatura, calcolatore).

Quindi:

1. un contatore di calore compatto⁽¹⁾ deve essere provvisto di unica marcatura CE M;
2. un contatore di calore composto da più unità può essere conforme alla MID se:
 - l'insieme dei componenti ha ottenuto una certificazione MID MI – 004 e di conseguenza è provvisto di una marcatura CE M,
 - ogni sottounità dovrà essere a sua volta marcata MID in conformità ai requisiti dell'allegato MI – 004.

6.

Contatori di frigoriferi

Va sottolineata la mancanza di regolamentazione per quanto riguarda i contatori di frigoriferi:

l'allegato MID MI – 004 prevede che lo strumento contatore

⁽¹⁾ *strumento completo e inscindibile ancorché siano identificabili le 3 principali componenti – tipicamente i contatori di calore compatti con sensore di flusso meccanico da Qp 0,6 a 2,5 mc/h od ultrasonico da Qp 0,6 a 15 mc/h.*

di calore operi in un circuito dove la temperatura di ingresso è superiore a quella di uscita. Esclude quindi di diritto i misuratori di energia installati in circuiti di raffreddamento (temperatura in ingresso inferiore a quella in uscita).

7.

Contatori "ibridi"

Qualche dubbio relativo all'applicazione della direttiva MID agli strumenti che misurano l'energia sia in circuiti di riscaldamento sia di raffreddamento (i cosiddetti "ibridi"). Nel caso si intenda installare strumenti di questo tipo è necessario utilizzare strumenti che abbiano la marcatura CE M che riguarda la contabilizzazione del calore, obbligatoria, oppure strumenti con la marcatura MID per la contabilizzazione delle calorie accompagnata dalla marcatura nazionale per quanto riguarda la contabilizzazione delle frigoriferi.

8.

Il fabbricante che immetta sul mercato comunitario contatori di calore conformi alla direttiva MID deve rispettare le prescrizioni costruttive previste dai moduli di conformità B+D , B+F o H1, come prescritto dall'allegato MI – 004 della direttiva.

9.

La marcatura "CE", con quella supplementare "M" e il numero dell'organismo notificato che identificano uno strumento conforme alla direttiva MID, sono apposti rispettando le condizioni previste dall'articolo 17 della direttiva e devono essere apposte su ogni strumento. La direttiva prevede anche la possibilità di apposizione sullo strumento principale, in caso si sia in presenza di più strumenti (contatore di calore composto).

10.

L'applicazione della direttiva MID comporta anche la necessità dell'emanazione e applicazione di norme relative alla verifica periodica dei prodotti, oppure, nel caso tale attività non si riveli economica, la sostituzione degli stessi. Soprattutto in Italia infatti si dimentica che gli strumenti di misura sono oggetto delle conseguenze dell'usura e la loro precisione viene compromessa dal deterioramento fisico dei componenti. La direttiva si preoccupa quindi di imporre agli stati membri della UE l'adozione di norme relative al controllo e alla sostituzione degli stessi, a tutela della buona fede.

Il Ministero competente è già stato sensibilizzato sulla necessità dell'introduzione di queste norme.

Il fatto che il Ministero non abbia ancora provveduto all'emanazione delle norme sulla verifica non ha alcuna conseguenza sulla necessità di applicare il d. lgs. 22/2007 e quindi di commercializzare solo contatori di calore conformi alla direttiva e marcati CE M.

11.

La commercializzazione di prodotti non conformi al d. lgs. 22/2007 comporta l'attivazione della sorveglianza di mercato della quale sono incaricate le CCIAA per mezzo degli uffici metrici provinciali, con la possibilità di ritiro dal mercato del prodotto su tutto il territorio della comunità (clausola di salvaguardia).

Naturalmente resta valida la conclusione "salvo che il fatto non costituisca reato", vale a dire che nell'ipotesi in cui si verifichi una illecita commercializzazione di prodotti non conformi o contraffatti, oppure gli stessi siano utilizzati a fini illeciti, risultano applicabili le sanzioni previste per questo tipo di comportamenti. La ricerca di sanzioni per comportamenti non conformi alle disposizioni della direttiva non si esaurisce affatto nell'ambito della direttiva stessa.



Azienda associata ACISM

ACISM è l'Associazione che rappresenta a livello nazionale i Costruttori Italiani di Strumenti di Misura.

L'Associazione si è costituita nel 1991 e dal 1997 opera all'interno di ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e Affine).

ACISM è strutturata in gruppi merceologici nel cui ambito vengono trattati argomenti e problematiche specifiche riferite a:

- 1. misuratori di gas;*
- 2. misuratori di acqua;*
- 3. apparecchi distribuzione carburante;*
- 4. sistemi elettronici di conversione della misura;*
- 5. misuratori di energia termica.*

L'attività di ACISM si rivolge in generale alle problematiche legate alla costruzione, all'installazione e all'uso dei prodotti, con particolare attenzione ai problemi relativi al rapporto degli associati con i grandi committenti. ACISM segue molto da vicino la legalizzazione dei prodotti, con riguardo alle esigenze espresse dagli utilizzatori finali e a quelle derivanti dal progresso tecnologico ed è particolarmente impegnata a portare avanti un dialogo costruttivo con gli enti pubblici coinvolti (Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Ambiente Ministero degli Interni), avanzando concrete proposte e collaborando con il personale tecnico ministeriale. Oltre all'impegno derivante da problematiche tecnico-legislative, l'associazione indirizza la propria attività verso studi economici, formazione, promozione e fiere.